

AUDIZIONE II COMMISSIONE GIUSTIZIA  
CAMERA DEI DEPUTATI

**MEMORIA SCRITTA A SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL 28  
MARZO DELL'AVV. GABRIELE SATTA**  
(Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
Sassari)

in ordine al  
**DDL C. 1718 Governo**  
(**Modifiche al codice penale, al codice di procedura  
penale, all'ordinamento giudiziario e al codice  
dell'ordinamento militare**)

Roma, 28 marzo 2024  
**Preg.mo Presidente, On.le Ciro MASCHIO**  
**Preg.mi On.li Deputati**  
**II Commissione Giustizia**  
**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**ROMA**

INDICE:

1. A mo' di premessa: abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite;
2. Intercettazioni e tutela della privacy;
3. Interrogatorio preventivo e competenza dei giudici collegiali;
4. Conseguenti modifiche dell'ordinamento giudiziario e conclusioni.

**1. A mo' di premessa: abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite**

Pare indispensabile, anzitutto, una dichiarazione di intenti: la presente memoria non ambisce certo ad offrire una esaustiva disamina di ciascuno degli istituti toccati dalla riforma, che, nel suo complesso, è senz'altro degna di plauso e condivisione, tanto per la sensibilità verso le istanze di avvocatura e dottrina, quanto per la loro soddisfacente positivizzazione.

Non essendo intenzione di chi scrive né profondersi in vuoti esercizi di stile né appesantire inutilmente il lavoro dell'Ecc.ma Commissione cui

ci si rivolge, si passeranno in rassegna, secondo le logiche di un proficuo confronto interistituzionale, esclusivamente gli aspetti critici o perfettibili della complessa operazione di ingegneria codicistica.

Questo *incipit* metodologico dà conto della ragione per cui non si indugerà nell'esame dell'abrogazione dell'art. 323 c.p. e della conseguente interpolazione dell'art. 346 *bis* c.p.: si tratta, infatti, di interventi *in toto* condivisibili, essendo animati dal lodevole intento di perimetrare più razionalmente l'area del penalmente rilevante, espungendo una fattispecie residuale, che ha storicamente dato pessima prova di sé, imbrigliando oltremodo l'attività amministrativa, con nefaste ricadute sul carico processuale, connotato, peraltro, da esiti largamente assolutori per gran parte degli imputi.

Alla luce di quanto *supra* rappresentato, si segnaleranno gli aspetti che destano maggiori perplessità, attinenti esclusivamente alle modifiche apportate al codice di rito.

## **2. Intercettazioni e tutela della privacy**

Preliminarmente, occorre soffermarsi su un dato ormai acquisito tanto presso la categoria che lo scrivente ha l'onore di rappresentare quanto tra i più insigni processualpenalisti italiani: una efficace tutela della riservatezza delle comunicazioni non può perseguirsi esclusivamente mediante interventi di "estetica" processuale; finché la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ( art. 684 c.p. ) sarà una contravvenzione obblazionabile con il pagamento di euro 129, la effettività di qualsivoglia disciplina processuale sarà sostanzialmente nulla, essendo di tutta evidenza che, soprattutto di fronte a cc.dd. casi mediatici o a remunerativi scoop sensazionalistici, la deterrenza di una simile norma incriminatrice è *tamquam non esset*, rimettendo la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti dalla captazione alla moralità dei *mass media* e delle loro fonti anonime.

Sempre con riferimento all'approccio legislativo nel suo complesso, si segnala criticamente la reiterazione di un vizio che ha già caratterizzato le più recenti stagioni riformiste, vale a dire l'anomia, ossia la totale assenza di precettività della disciplina che si ambisce ad introdurre: non è dato comprendere cosa possa garantire, ad esempio, l'effettività dei divieti di verbalizzazione o di acquisizione di comunicazioni aventi ad oggetto dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. L'evidente mancanza di norme sanzionatorie rende patente il pericolo che la novella sia destinata a rimanere confinata nel catalogo dei "buoni auspici", delle norme aventi un "carattere pedagogico", siccome volte a orientare gli inquirenti, suggerendo loro pacatamente le *best practices* da adottarsi.

Calandosi dal generale al particolare, con specifico riferimento all'art. 268, comma 6 c.p.p., dopo il deposito ordinario o differito ( a

seconda che si versi nell'ipotesi del comma 4 o 5 ) dei verbali e delle registrazioni, si segnala criticamente la mancata previsione del diritto per il difensore dell'indagato di estrarre copia dei verbali sommari. Tale contestabile omissione si traduce senz'altro in una ingiustificata limitazione del diritto di difesa anche alla luce di un ormai granitico orientamento della Consulta<sup>1</sup>, secondo il quale una fattiva tutela dell'art. 24 Cost. presuppone che al deposito in cancelleria, di regola, si accompagni anche la facoltà di estrarre copia degli atti.

Per quanto, invece, concerne la cessazione del divieto di pubblicazione, questa verrebbe spostata cronologicamente dall'udienza di stralcio ( attuale formulazione dell'art. 114, co. 2 *bis* c.p.p., nella parte in cui fa riferimento alle <<intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 288, 415 *bis* o 454>> ) al momento in cui il contenuto della comunicazione <<è riprodotto dal giudice nella motivazione del provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento>> ( art. 114, co. 2 *bis* c.p.p., come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b) del d.d.l. in commento ).

Assolutamente oscuro, tuttavia, è cosa si intenda per *utilizzazione nel corso del dibattimento*: il concetto di utilizzazione nel dibattimento, infatti, ricorre esclusivamente nell'art. 526 c.p.p. con riferimento alla deliberazione della sentenza. Se ci si dovesse attenere all'esegesi più conforme alla complessa sistematica codicistica, il momento cruciale coinciderebbe con il deposito della motivazione e, allora, la modifica normativa sarebbe impercettibile rispetto allo *status quo ante*. Eppure, altre letture alternative sarebbero plausibili: l'ambiguo lessico utilizzato, infatti, consentirebbe di ricollegare la cessazione del divieto di pubblicazione alla lettura o alla indicazione degli atti utilizzabili ai sensi dell'art. 511, co. 5 c.p.p., così come alla acquisizione delle trascrizioni al fascicolo del dibattimento a seguito di perizia.

### **3. Interrogatorio preventivo e competenza dei giudici collegiali**

Preliminarmente, con riferimento alla collegialità dell'organo chiamato a svolgere l'interrogatorio preventivo, lo scrivente ritiene opportuna una attenta ponderazione: il pluralismo, che si è sempre considerato ( non a torto ) una garanzia dell'imputato, rischia di trasformarsi in *pre-giudizio* per l'indagato destinatario della misura cautelare, soprattutto se a decidere sarà poi chiamato un giudice monocratico, evidentemente condizionato dallo stigma <<dei gravi indizi di colpevolezza>> capaci di persuadere ben tre colleghi.

In relazione all'inedito istituto, nella prospettiva critica adottata, ferma restando la generale condivisibilità di un contraddittorio anticipato con la difesa, innanzitutto, si segnala la mancata previsione della presenza obbligatoria del difensore all'incombente. Si tratta di un'omissione capace

<sup>1</sup> Sul punto si vedano Corte Costituzionale, 17 giugno 1997, sent. n. 197, e Corte Costituzionale, 20 dicembre 2000, ord. 558.

di indebolire fortemente – fino a vanificarla – la garanzia che si mira ad introdurre ( soprattutto per quanto riguarda la disciplina delle nullità dell'atto determinata <<dall'assenza del [...] difensore [dell'imputato] nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza>> ex art. 179 c.p.p. ), a tacere della evidente ( e ingiustificata ) discrasia rispetto all'interrogatorio di garanzia.

In ogni caso, si denuncia una massima discrezionalità del P.M., posto che è sufficiente che il rappresentante della pubblica accusa invochi la ricorrenza di una delle altre esigenze cautelari di cui all'art. 274, co. 1, lett. a) o b), c.p.p., per scongiurare l'interrogatorio collegiale.

Quanto al termine dilatorio di cinque giorni, previsto dal novellato art. 291, co. 1 *sexies*, c.p.p., tra la notifica dell'invito a presentarsi e l'interrogatorio, abbreviabile a piacimento dal giudice con l'unico vincolo di garantire soltanto il tempo necessario a comparire, è di tutta evidenza che questa disciplina può compromettere seriamente la portata garantista della innovazione. A tacer del fatto che il lasso temporale concesso sembra assolutamente insufficiente a garantire adeguatamente il diritto di cui all'art. 24 Cost. ( eventuale nomina del difensore, deposito dell'atto sul portale telematico, richiesta di copia degli atti – magari comprendenti intercettazioni telefoniche/ambientali etc. ). Non è ardito ipotizzare che una disciplina così congegnata possa incrementare ulteriormente la diffusa tendenza ad avvalersi del diritto di non rispondere nel corso delle indagini preliminari.

L'aspetto che desta maggior perplessità dal punto di vista sistematico, e che pare potenzialmente capace di generare veri e propri corto-circuiti applicativi, è la mancata precisazione del rapporto tra la richiesta del PM e il dovere del giudice di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'emissione dell'invito a presentarsi per l'interrogatorio. Dalla lettura dell'elaborato, infatti, non è dato comprendere se il giudice sia vincolato alla procedura da seguire in forza della richiesta del PM o possa rigettarla *de plano*.

Vale a dire, se il PM si limitasse ad allegare il pericolo di reiterazione del reato, è controverso se il potere valutativo del giudice si possa spingere fino ad escludere l'interrogatorio in base a diversa valutazione d'ufficio.

Così come, nella più complicata evenienza in cui il GIP ritenesse sussistenti gravi indizi di colpevolezza non in relazione ad uno dei delitti di cui al co. 1-quater dell'art. 291 c.p.p. ma per altro reato in relazione al quale sia previsto l'interrogatorio anticipato, la vaga formulazione della novella consentirebbe al giudicante tanto di procedervi quanto di rigettare la richiesta nei termini in cui è formulata.

In altre parole, non è chiaro se il GIP sia vincolato rigidamente alla domanda. È appena il caso di sottolineare che si tratta di una scelta non indifferente, giacché l'ammissione dell'interrogatorio, dipendente dalla valutazione della esigenza cautelare e del titolo di reato per cui si procede, determinerebbe la nullità dell'ordinanza applicativa della misura.

L'auspicato art. 328, co.1-*quinquies*, c.p.p., inoltre, prevede che il GIP collegiale decida la <<applicazione>> della custodia cautelare in carcere, ma tace circa la titolarità della competenza funzionale in relazione alla revoca della medesima. In assenza di una previsione esplicita, dovrebbe valere la regola generale desumibile dall'art. 299 c.p.p. ( che impiega il sostantivo singolare <<il giudice>> ), che attribuisce il potere di disporre la revoca al GIP monocratico, con l'evidente paradosso che il giudice singolo sarebbe legittimato a privare di effetti una decisione assunta collegialmente. Sul punto, va da sé, sarebbe auspicabile una esplicita presa di posizione, capace di conservare coerenza sistematica.

#### **4. Conseguenti modifiche dell'ordinamento giudiziario e conclusioni**

Dall'innovativo istituto dell'interrogatorio preventivo, non è difficile prevederlo, deriverà un significativo aggravio delle incombenze dei GIP, specie in tribunali medio-piccoli, con l'ovvia conseguenza del verificarsi di incompatibilità a cascata.

Ciò impone di vagliare realisticamente la fattiva sostenibilità della riforma con riferimento agli organici, tenendo realisticamente in debita considerazione che i 250 neo-giudici di cui all'art. 5 del d.d.l. in commento verranno reclutati e formati in tempi superiori ai due anni dalla entrata in vigore della riforma e potranno svolgere funzioni di GIP solo dopo un ulteriore biennio da giudici dibattimentali.

Va da sé che, in ossequio alla sintesi promessa in apertura, tutto ciò che non è stato oggetto di disamina critica deve considerarsi degno di apprezzamento o comunque non meritevole di espressa censura. Lo scrivente, in particolare, manifesta convinta adesione rispetto alla rimodulazione del potere di impugnazione del p.m., intervento capace, al contempo, di tutelare la presunzione di innocenza, rafforzata addirittura da una sentenza liberatoria pronunciata in primo grado, e di sfoltire significativamente il carico giudiziario.

( avv. Gabriele Satta )